

DELIBERAZIONE 21 GIUGNO 2018
348/2018/R/EEL

**DETERMINAZIONI IN MERITO AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ESSENZIALI NELLA
DISPONIBILITÀ DI ISAB S.R.L., PER L'ANNO 2015**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1024^a riunione del 21 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, 48/04, come successivamente integrato e modificato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 521/2014/R/eel, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 521/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2015, 615/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 615/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2016, 274/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 274/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2016, 741/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 741/2016/R/eel);

- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 31 marzo 2016, prot. Autorità 9725, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Isab S.r.l. (di seguito: Isab), del 3 ottobre 2016, prot. Autorità n. 27577, di pari data (di seguito: prima comunicazione Isab);
- la comunicazione di Isab, del 3 ottobre 2016, prot. Autorità 27578, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Isab);
- la comunicazione di Terna, del 15 maggio 2017, prot. Autorità 17440, del 15 maggio 2017 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità (di seguito: DMEA), dell'11 maggio 2018, prot. Autorità 15379, di pari data (di seguito: prima lettera DMEA);
- la comunicazione di Isab, del 28 maggio 2018, prot. Autorità 16998, del 29 maggio 2018 (di seguito: terza comunicazione Isab);
- la lettera della DMEA, del 4 giugno 2018, prot. Autorità 17580, di pari data (di seguito: seconda lettera DMEA);
- la comunicazione di Terna, del 7 giugno 2018, prot. Autorità 18067, dell'8 giugno 2018 (di seguito: terza comunicazione Terna).
- la comunicazione di Isab, del 12 giugno 2018, prot. Autorità 18503, del 13 giugno 2018 (di seguito: quarta comunicazione Isab).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14, prevede che, sino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV "Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare:
 - le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW siano considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e debbano essere offerte sul mercato del giorno prima;
 - l'Autorità definisca le modalità di offerta e remunerazione delle predette unità, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico;
- con la deliberazione 447/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 91/14;
- nell'ambito del procedimento citato al precedente alinea, la deliberazione 521/2014/R/eel definisce i criteri di offerta e remunerazione delle unità di produzione soggette alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14 (di seguito: regime 91/14);

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di unità essenziali soggette al regime 91/14 hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione delle citate unità (di seguito anche: Corrispettivo); il menzionato Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nel periodo considerato;
- ai sensi del regime 91/14, il Corrispettivo è riconosciuto per il periodo dall'1 gennaio 2015 al giorno di entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera b), della deliberazione 521/2014/R/eel e del comma 63.13 della deliberazione 111 (laddove non diversamente specificato, i commi degli articoli 3 e 4 e i commi degli articoli 63, 64 e 65 citati nel prosieguo sono da considerare relativi, rispettivamente, alla deliberazione 521/2014/R/eel e alla deliberazione 111);
- la deliberazione 274/2016/R/eel, in considerazione dell'entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ha stabilito il termine del regime 91/14 alle ore 00:00 del giorno 28 maggio 2016;
- Terna ha pubblicato l'elenco delle unità soggette al regime 91/14, che include, tra le altre, le unità degli impianti Impsud e Isab Energy di Isab;
- con la deliberazione 615/2015/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata da Isab, ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera aa), e del comma 65.30, l'Autorità ha stabilito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2015 per l'impianto Isab Energy;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime 91/14; secondo quanto stabilito dal combinato disposto del comma 3.1, lettera z), e del comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la prima e la seconda comunicazione Isab, l'omonimo utente ha presentato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2015, in relazione agli impianti Impsud e Isab Energy;
- ai sensi della deliberazione 741/2016/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione per l'anno 2015, ivi inclusi gli impianti Impsud e Isab Energy;
- il combinato disposto del comma 3.1, lettera bb), e del comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo sia conforme alle disposizioni del regime 91/14;
- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile all'Autorità una relazione sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati dall'utente nei documenti

contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione siano stati determinati conformemente alla disciplina del regime 91/14 (di seguito: Relazione); con la terza comunicazione Terna, l'omonima società ha fornito le informazioni integrative richieste con la seconda lettera DMEA;

- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia scostamenti tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dell'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- il combinato disposto del comma 3.1, lettera y), e del comma 65.22 prevede che, per l'anno 2015, i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nel citato anno risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- ai sensi del combinato disposto dei commi citati al precedente alinea, Isab, con la seconda comunicazione omonima, ha proposto una modifica della metodologia di determinazione del tasso di indisponibilità per l'anno 2015 per l'impianto Isab Energy, al fine di tenere conto del processo di trasformazione cui è stata soggetta una delle unità dell'impianto medesimo; la modifica, in particolare, consiste nell'assegnare alla menzionata unità un tasso di indisponibilità corrispondente al tasso medio di indisponibilità del triennio precedente (in luogo del tasso effettivo, significativamente più elevato a causa del citato processo);
- in relazione a ciascuno degli impianti Impsud e Isab Energy, con la prima comunicazione Terna, come modificata dalla terza comunicazione Terna, l'omonima società ha trasmesso all'Autorità i tassi di indisponibilità per l'anno 2015 e per il triennio 2012-2014 (di seguito: tassi di indisponibilità elaborati da Terna); con riferimento all'impianto Isab Energy, Terna ha considerato le specificità dell'unità oggetto del processo di trasformazione menzionato al precedente alinea, escludendo detta unità dal calcolo del tasso di indisponibilità dell'impianto Isab Energy per l'anno 2015;
- con la terza e la quarta comunicazione Isab, detto utente ha fornito i documenti e le informazioni integrative richieste con la prima lettera DMEA, in merito al contenuto dell'istanza di reintegrazione avanzata con la prima e la seconda comunicazione Isab;
- l'istanza di reintegrazione è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- il combinato disposto dei commi 3.1, lettera u), e 65.14 prevede, fra l'altro, che in relazione alle immobilizzazioni che sono soggette ad ammortamento soltanto per una parte dell'anno, l'importo di cui si tiene conto per la determinazione dei costi fissi riconosciuti sia pari, per ciascuna immobilizzazione, a una quota del valore di cui al comma 65.15, definita in funzione del periodo di ammortamento nell'anno considerato;
- gli impianti Impsud e Isab Energy producono flussi energetici ulteriori rispetto alla produzione elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale; inoltre,

dall'istanza di reintegrazione avanzata da Isab, emerge che i costi fissi e i ricavi fissi relativi agli impianti Impsud e Isab Energy sono indirettamente attribuibili all'attività di produzione di energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale;

- i commi 3.1, lettera t), e 3.4 prevedono che, per gli impianti con le caratteristiche descritte al precedente alinea:
 - i costi fissi e i ricavi rilevanti per la reintegrazione siano al netto dei ricavi relativi a energia elettrica diversa da quella immessa nella rete di trasmissione nazionale e/o a vapore generato per finalità diverse dalla produzione elettrica;
 - in relazione alle voci economiche indirettamente attribuibili alla produzione di energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale, la determinazione della quota parte attinente a detta produzione sia effettuata in funzione del peso della produzione stessa rispetto alla produzione energetica complessiva dell'unità considerata nel periodo di riferimento;
- con la terza comunicazione Isab, l'omonimo utente ha fornito all'Autorità, per ciascun impianto nella propria disponibilità, i dati di competenza dell'anno 2015 in relazione alla produzione di energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale e agli altri flussi energetici generati dagli impianti medesimi.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da Isab con la prima e la seconda comunicazione Isab, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci, rilevanti per la determinazione del Corrispettivo:
 - i proventi netti relativi alla compravendita di energia elettrica nei mercati dell'energia, *ex* commi 3.1, lettera t), e 65.4, lettera a);
 - i ricavi attinenti al mercato del giorno prima *ex* commi 4.4 e 65.3;
 - i ricavi relativi al mercato infragiornaliero *ex* commi 3.1, lettera o), e 65.3.2;
 - l'acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 741/2016/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di Isab non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
 - le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- escludere dai costi fissi rilevanti per il calcolo del Corrispettivo:
 - gli oneri corrispondenti agli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, per la parte che Isab ha classificato tra gli altri costi fissi riconosciuti di natura operativa *ex* commi 3.1, lettera w), e 65.19, in quanto trattasi di costi capitalizzati;
 - i costi fissi per trasformare un sottoprodotto del processo di gassificazione in prodotto commerciabile, in quanto si è già tenuto conto degli stessi e degli associati proventi nel costo di produzione di uno dei combustibili che alimenta l'impianto Isab Energy;

- le spese di rappresentanza, in quanto non strettamente necessarie all'esercizio dell'impianto;
- gli accantonamenti che Isab ha effettuato esclusivamente in applicazione dei principi generali sulla redazione del bilancio civilistico, poiché posti in essere a fronte di oneri incerti non ancora effettivamente sostenuti;
- per la determinazione del Corrispettivo, includere:
 - tra i costi fissi riconosciuti, gli utilizzi - relativi all'anno 2015 - del fondo per rischi e oneri, per tenere conto del fatto che, da un lato, nell'anno di manifestazione dell'utilizzo non viene rilevato alcun onere a livello di contabilità generale e che, dall'altro lato, come evidenziato al precedente alinea, le componenti negative di reddito (accantonamenti) che contribuiscono ad alimentare il fondo sono in linea di principio escluse dal novero dei costi riconosciuti in sede di reintegrazione;
 - tra i ricavi conseguiti, i contributi pubblici indicati da Isab con la terza e la quarta comunicazione in relazione all'impianto Impsud, ai sensi dei commi 3.1, lettera t), e 65.4, lettera d);
 - a riduzione dei costi fissi riconosciuti, le penalità applicate ai fornitori, la rinuncia ad emolumenti da parte di amministratori e il recupero di costi mensa dai dipendenti, poiché sono relative a voci di costo strettamente connesse all'esercizio degli impianti;
- ai fini del calcolo del Corrispettivo, considerare, come quota di ammortamento e remunerazione del capitale investito, l'importo derivante dall'applicazione del regime 91/14 - in particolare, i commi 3.1, lettere u) e v), e 65.14, 65.15 e 65.17 - ai dati sui singoli cespiti forniti da Isab con la quarta comunicazione omonima; ciò risulta necessario in quanto il corrispondente importo indicato nella prima e seconda comunicazione Isab risulta non conforme alle previsioni del regime 91/14, essendo, tra l'altro, definito senza la preventiva determinazione della quota di ammortamento e remunerazione di ciascun cespite rilevante;
- per la finalità di cui al precedente alinea e ai sensi del regime 91/14, prevedere tra l'altro che:
 - siano escluse, dall'elenco dei cespiti che rilevano per la determinazione del Corrispettivo per l'anno 2015, le immobilizzazioni interamente ammortizzate ai fini della redazione del bilancio civilistico attinente all'anno 2014, dato che, con la quarta comunicazione Isab, detto utente non ha fornito elementi tali da giustificare l'inclusione;
 - la quota di ammortamento e remunerazione delle immobilizzazioni che sono soggette ad ammortamento soltanto per una parte dell'anno 2015 sia pari, per ciascuna immobilizzazione, a una parte del valore di cui al comma 65.15, definita in funzione del periodo di ammortamento nell'anno citato;
- in relazione ai costi fissi e ai ricavi indirettamente attribuibili all'attività di produzione di energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale, applicare, ai fini della determinazione della quota parte attinente alla produzione medesima e ai sensi dei commi 3.1, lettera t), e 3.4, il peso della produzione stessa nell'anno 2015 rispetto ai flussi energetici complessivamente generati dall'impianto

nello stesso anno; il sopra menzionato peso è calcolato sulla base dei dati forniti da Isab con la terza comunicazione omonima e sostituisce quello adottato da Isab, che si riferisce a un periodo anteriore all'anno 2015;

- ridurre i costi fissi rilevanti per il Corrispettivo – come risultanti dalle modifiche sopra descritte - in quanto si sono verificate le condizioni previste dai commi 3.1, lettera y), e 65.22 in tema di indisponibilità; a tal fine:
 - in relazione a ciascuno degli impianti Impsud e Isab Energy, si adottano i tassi di indisponibilità elaborati da Terna; ciò permette, tra l'altro, di tenere conto delle specificità segnalate da Isab con riferimento a un'unità dell'impianto Isab Energy, escludendola dal calcolo del tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo per l'anno 2015; l'impostazione proposta da Isab (determinazione del tasso di indisponibilità dell'impianto Isab Energy per l'anno 2015, includendo nel calcolo l'unità oggetto di trasformazione e associando alla stessa il tasso medio storico di indisponibilità) non risulta supportata da elementi sufficienti e appare idonea a fornire una rappresentazione distorta dell'indisponibilità dell'impianto nell'anno 2015;
 - si definisce il fattore di abbattimento dei costi fissi riconosciuti come rapporto tra l'eccesso effettivo di indisponibilità rispetto all'indisponibilità media storica e il complemento a uno del tasso medio storico di indisponibilità; questa metodologia, che deriva dalla disposizione del comma 65.22 e che è stata applicata sin dall'anno 2011, consente, a differenza del metodo applicato da Isab, di assicurare che, in caso di integrale indisponibilità, si azzerino i costi fissi riconosciuti, preservando, di conseguenza, l'incentivo a presidiare l'operatività della capacità produttiva

DELIBERA

1. di prevedere che Terna riconosca a Isab, nei termini di cui in premessa e per gli impianti Impsud e Isab Energy, i Corrispettivi per l'anno 2015, i cui importi sono indicati nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna dia seguito alle disposizioni di cui al punto 1 entro il giorno 31 luglio 2018;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna e ad Isab;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni